

|  |
|--|
| Spazio per numero e data di ricevimento a protocollo |
| ASTER/PMV - Cat. 4.16                                |
|  |

|   |
|---|
| Spazio riservato all'Ufficio Protocollo |
|   |

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PER SUBINGRESSO O RITORNO IN DISPONIBILITÀ DEL POSTEGGIO PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI ZOPPOLA (Art. 19 L. 241/1990; Art. 49, comma 4-ter, D.L. 78/2010; Artt. 42 e 52 L.R. 29/2005) <sup>(1)</sup>**

**ALCORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL BACINO DEL "CELLINA - MEDUNA" PRESSO IL COMUNE DI ZOPPOLA (PN)**

Il/La sottoscritto/a:

|                                |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cognome                        |                      |                      |                      |                         |                      | Nome                 |                      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| C.F.                           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| data di nascita                |                      |                      |                      | Cittadinanza            |                      |                      |                      | sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Luogo di nascita: <i>Stato</i> |                      |                      |                      |                         |                      | <i>Provincia</i>     |                      | <i>Comune</i>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| residenza: <i>Comune</i>       |                      |                      |                      | <i>Via, Piazza ecc.</i> |                      |                      |                      | N.  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

in qualità di: *(barrare la voce che interessa)*

|  |               |                                    |
|--|---------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Titolare dell'impresa individuale:</b>   |               |                                    |
| C.F.   |               | P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i> |
| con sede legale nel Comune di  |               | Provincia                          |
| Via, Piazza ecc.   |               | N. CAP                             |
| R.E.A. n.  | C.C.I.A.A. di |                                    |
| <input type="checkbox"/> <b>Legale rappresentante della società</b> <input type="checkbox"/> <b>Altro</b> <i>(specificare)</i> _____ |               |                                    |
| C.F.   |               | P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i> |
| denominazione o ragione sociale:   |               |                                    |
| con sede legale nel Comune di  |               | Provincia                          |
| Via, Piazza ecc.   |               | N. CAP                             |
| R.E.A. n.  | C.C.I.A.A. di |                                    |

Recapito telefonico: (obbligatorio)

|      |     |      |
|------|-----|------|
| Tel. | Fax | Cel. |
|------|-----|------|

Presenta, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, dell'art. 49, comma 4-ter, del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) e degli artt. 42 e 52, comma 2, della L.R. 29/2005, segnalazione certificata di inizio attività relativa a: (barrare la voce che interessa) <sup>(1)</sup> [\*]

**SUBINGRESSO O RITORNO IN DISPONIBILITÀ DEL POSTEGGIO PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI ZOPPOLA A SEGUITO DI:**

TRASFERIMENTO IN GESTIONE A SEGUITO DI AFFITTO O COMODATO DELL'AZIENDA

TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ A SEGUITO ACQUISTO O DONAZIONE DELL'AZIENDA

TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DELL'AZIENDA (MORTIS CAUSA)

RITORNO IN DISPONIBILITÀ A SEGUITO CESSATA GESTIONE D'AZIENDA

**A FAR DATA DAL \_\_\_\_\_** [\*\*]

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. <sup>(1)</sup>

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (firma leggibile e per esteso)

**NOTA BENE:**

[\*] Il presente modello deve essere presentato integralmente (pagine 1 - 9), sbarrando completamente a penna con una linea obliqua le sezioni/sottosezioni e gli allegati che non interessano.

[\*\*] Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 241/1990 la presente Scia deve essere presentata ovvero spedita a mezzo raccomandata a.r. preventivamente o contestualmente all'effettivo inizio dell'attività oggetto della stessa, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

**SEZIONE A - ESTREMI DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

Posteggio n. \_\_\_\_\_ all'interno del mercato settimanale di Zoppola che si svolge nella giornata di martedì, dimensioni m \_\_\_\_\_ x m \_\_\_\_\_, superficie mq. \_\_\_\_\_

giusta concessione di posteggio già rilasciata dal Corpo Unico di Polizia Municipale all'impresa individuale/società cessionaria " \_\_\_\_\_ " in corso di validità <sup>(3)</sup>;

**oppure** *(barrare la voce che interessa)*

giusta segnalazione certificata di inizio attività per subingresso o ritorno in disponibilità nella concessione di posteggio presentata al Corpo Unico di Polizia Municipale dall'impresa individuale/società cessionaria " \_\_\_\_\_ " in corso di validità <sup>(3)</sup>.

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

Vendita generi alimentari

Vendita generi non alimentari

Somministrazione di alimenti e bevande

**Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. <sup>(1)</sup>**

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile e per esteso)

**SEZIONE B - SUBINGRESSO O RITORNO IN DISPONIBILITÀ**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di:  titolare dell'impresa individuale (*oppure*)  legale rappresentante della società: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

(*solo in caso di ritorno in disponibilità*) di avere la disponibilità del posteggio oggetto della presente segnalazione a seguito di fine rapporto di affittanza o comodato dovuto a: (*barrare la voce che interessa*) <sup>(2)</sup>

scadenza a decorrere dal \_\_\_\_\_ del contratto di  affitto  comodato  
d'azienda stipulato in data \_\_\_\_\_

risoluzione anticipata in data \_\_\_\_\_ del contratto di  affitto  comodato  
d'azienda stipulato in data \_\_\_\_\_

(*solo in caso di subingresso per acquisto/affitto/comodato d'azienda*) di avere la disponibilità del posteggio oggetto della presente segnalazione certificata di inizio attività a seguito di atto di: (*barrare la voce che interessa*) <sup>(1) (2)</sup>

affitto dell'azienda: " \_\_\_\_\_ "

comodato dell'azienda: " \_\_\_\_\_ "

acquisto dell'azienda: " \_\_\_\_\_ "

stipulato in data \_\_\_\_\_

con scrittura privata autenticata dal Notaio \_\_\_\_\_ con  
studio a \_\_\_\_\_

Rep. N. \_\_\_\_\_ regolarmente registrato/in fase di registrazione

con atto redatto dal Notaio \_\_\_\_\_ con studio  
a \_\_\_\_\_

Rep. N. \_\_\_\_\_ regolarmente registrato/in fase di registrazione



(continua)

che il de cuius ha manifestato le sue ultime volontà a mezzo testamento olografo pubblicato dal Notaio \_\_\_\_\_ con studio a \_\_\_\_\_

Rep. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e che successivamente è stata presentata all'Agenzia dell'Entrate di \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ la prevista dichiarazione di successione;

che il de cuius ha impartito le proprie ultime volontà a mezzo testamento pubblico redatto dal Notaio \_\_\_\_\_ con studio a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Rep. n. \_\_\_\_\_ e che successivamente è stata presentata all'Agenzia dell'Entrate di \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ la prevista dichiarazione di successione.

**Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni.<sup>(1)</sup>**

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (firma leggibile e per esteso)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Attività prevalente esercitata: |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
| Attività secondaria esercitata: |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |

**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATE COMPILATE/I LE SEGUENTI SEZIONI/SOTTOSEZIONI/ALLEGATI:** *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

SEZIONE A

SEZIONE B

**Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. <sup>(1)</sup>**

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (firma leggibile e per esteso)

**Allegati:**

- Fotocopia valido documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante; *(obbligatorio)*
- Fotocopia segnalazione certificata di inizio attività presentata al Servizio Commercio per subingresso/ritorno in disponibilità dell'azienda esercente il commercio sulle aree pubbliche; *(obbligatorio)* <sup>(3)</sup>
- Copia atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio relativa al trasferimento, in proprietà o in gestione, dell'azienda oppure relativa certificazione notarile; *(obbligatorio in caso di subingresso)* <sup>(2)</sup>

Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ASTER/P.L./Scia commercio sulle aree pubbliche - concessione di posteggio - mercato settimanale/Versione 01-2011

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(firma leggibile e per esteso)

## AVVERTENZE:

LA PRESENTE SEGNALAZIONE DOVRÀ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA RELATIVA AL SUBINGRESSO/RITORNO IN DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA ESERCENTE IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE, INDICANDO LA MEDESIMA DATA DI INIZIO ATTIVITÀ. <sup>(1)</sup>

AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2, DELLA L. 241/1990 LA PRESENTE SCIA DEVE ESSERE PRESENTATA O SPEDITA A MEZZO RACCOMANDATA A.R. PREVENTIVAMENTE O CONTESTUALMENTE ALL'EFFETTIVO INIZIO DELL'ATTIVITÀ PRESSO IL MERCATO DI ZOPPOLA, PENA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. <sup>(1)</sup>

AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 3, DELLA L.R. 29/2005, E' OBBLIGATORIO COMUNICARE ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL BACINO DEL "CELLINA - MEDUNA" PRESSO IL COMUNE DI ZOPPOLA OGNI CAMBIO DI RESIDENZA E/O DI SEDE LEGALE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE/SOCIETÀ. <sup>(4)</sup>

### INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (PRIVACY)

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la sicurezza sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
3. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostituzione o indiretta mediante indicazione dell'amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza/segnalazione da Lei avanzata/presentata.
4. I dati potranno essere diffusi/comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo ai fini del rispetto degli obblighi imposti da norme di legge o di regolamento.
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Zoppola, il responsabile del trattamento è il Ten. Luca Busetto.
6. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante  
*per presa visione*

(firma leggibile e per esteso)

**Per consentire la consultazione immediata delle norme, si riporta di seguito, a titolo puramente informativo, il testo letterale degli articoli inerenti l'oggetto della presente segnalazione certificata di inizio attività:**

**(1)** Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) e s) (*Definizioni*) della L.R. 29/2005 (*Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>*):

"[...]

a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale;

c) vendita di generi alimentari: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione;

d) vendita di generi non alimentari: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera c);

[...]

s) denuncia di inizio attività: la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima:"

[...]"

Si riporta il testo dell'art. 40 (*Definizioni*) della L.R. 29/2005:

"1. Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

b) su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;

b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera."

Si riporta il testo dell'art. 42 (*Autorizzazione amministrativa*) della L.R. 29/2005:

"1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, società in nome collettivo, società in accomandita semplice:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.

3. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. Se il richiedente ha la residenza o la sede legale fuori dalla regione, per il rilascio è competente un Comune capoluogo di Provincia del Friuli Venezia Giulia a scelta dell'interessato.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 al fine della sua validità deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

a) commercializzazione di prodotti tipici locali;

b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;

c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, commi 5 e 7;

d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari.

7. Ulteriori criteri di priorità possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48, comma 2.

8. Al richiedente, già intestatario o dell'autorizzazione prevista al comma 3, o di quella prevista al comma 4 per il territorio regionale, non può essere rilasciata una nuova autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.

9. Hanno validità nel territorio regionale anche le autorizzazioni rilasciate nelle altre Regioni ai sensi del decreto legislativo 114/1998.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 possono anche essere stagionali.

11. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

12. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

(continua)

(continua)

13. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale."

Si riporta il testo dell'art. 52 (*Subingresso*) della L.R. 29/2005:

"1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 72, in quanto compatibili.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda, autorizzata ai sensi dell'articolo 42, comma 3, comporta anche quello del posteggio."

Si riporta il testo dell'art. 39 (*Subingresso*) della L.R. 29/2005:

"1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 9, lettera b), e 10, salvo proroga secondo il disposto di cui all'articolo 38, comma 2.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà a un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

5. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la denuncia di inizio attività."

Si riporta il testo dell'art. 19 (*Segnalazione certificata di inizio attività - Scia*) della L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*):

"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [ABROGATO]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."

(continua)

(continua)

Estratto dell'art. 49, commi 4-bis e 4-ter (*Disposizioni in materia di conferenza di servizi*) del D.L. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito con L. 122/2010:

"4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

[...]

4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrono, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale."

Si vedano inoltre i pareri dd. 03/12/2010 prot. n. 0023008/P-/COM-4-8 (29/05/PQ) e dd. 03/12/2010 prot. n. 0023008/P-/COM-4-8 (29/05/PQ) della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, pubblicati sul sito internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) (sezione economia e imprese > commercio e servizi > Archivio pareri della Direzione centrale attività produttive sulle attività e gli insediamenti commerciali).

**(2)** Si riporta il testo dell'art. 2556 (*Imprese soggette a registrazione*) del Codice Civile:

"Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante."

**(3)** Si riporta il testo dell'art. 48 (*Disposizioni relative ai mercati*) della L.R. 29/2005:

"1. L'attività esercitata nei mercati e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 3, e alla concessione decennale di posteggio di cui all'articolo 49, salvo quanto disposto ai commi 10 e 11.

2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, nonché sulla base del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio e l'evoluzione dell'offerta commerciale complessiva, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

3. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 42, commi 6 e 7, la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

4. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, commi 6 e 7, e all'articolo 49.

5. Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, i Comuni possono prevedere, limitatamente all'area del centro storico, restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.

6. I titolari di posteggi ubicati nei centri storici, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni previste al comma 5, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.

7. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a).

8. Le aree destinate alle fiere non fanno parte di quelle previste dal presente articolo e sono stabilite dal Comune con il regolamento che le istituisce.

9. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o non attrezzata, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), essa può essere inserita fra le aree corrispondenti a tale attività e i soggetti stessi, qualora in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività commerciale, hanno titolo a che siano loro assegnati prioritariamente i posteggi che richiedono sull'area offerta.

10. I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive e in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un Comune della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

11. Relativamente ai mercati di cui al comma 10 trova applicazione l'articolo 50, commi da 4 a 9, e la determinazione delle aree avviene ai sensi di cui al comma 8.

12. Nei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria e nei Comuni inseriti in zone a svantaggio socio-economico di cui all'allegato B, la determinazione delle aree di cui al presente articolo può avvenire anche in deroga ai limiti e divieti di cui alla vigente legislazione.

13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.

14. I Comuni, mediante apposite convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle fiere ai CAT o ai loro Centri di coordinamento."

(continua)

(continua)

Si riporta il testo dell'art. 49 (*Posteggi*) della L.R. 29/2005:

"1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 e' rilasciata in base ai criteri di priorit  di cui all'articolo 42, commi 6 e 7, ha una durata massima di dieci anni, e' rinnovabile e non pu  essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. La presente disposizione non si applica ai mercati di cui all'articolo 48, commi 10 e 11, nonch  alle fiere.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attivit , fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonch  delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio pi  adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonch  delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 43, comma 2.

4. Il Comune deve tenere continuamente aggiornata una planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio e metterla a disposizione di chi intenda richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 3.

5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42, rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia. L'area in concessione su indicata non pu  essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di propriet  del titolare della concessione.

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione nei mercati di cui all'articolo 48, comma 10, nonch  nelle fiere.

7. Il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare di cui al comma 5 e' deliberato dai Comuni.

8. Nessun titolare di autorizzazione pu  utilizzare pi  di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all'articolo 48, comma 10, e quelli delle fiere. Tale divieto non si applica a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di pi  posteggi nello stesso mercato e alla societ  di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

9. Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attivit  disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, comma 2, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternit , servizio militare o ferie.

10. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

11. La decadenza dalla concessione del posteggio e' automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10 e' divenuto esecutivo.

12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attivit  possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attivit  stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, e' ridotto in proporzione alla durata dell'attivit . Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza e' automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

13. Il Comune pu  revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non pu  avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformit  delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facolt  di esercitare l'attivit  nell'area che ritiene pi  adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43, comma 2."

Si vedano inoltre i pareri dd. 03/12/2010 prot. n. 0023008/P-/COM-4-8 (29/05/PQ) e dd. 03/12/2010 prot. n. 0023008/P-/COM-4-8 (29/05/PQ) della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunit , pubblicati sul sito internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) (sezione economia e imprese > commercio e servizi > Archivio pareri della Direzione centrale attivit  produttive sulle attivit  e gli insediamenti commerciali).

**(4)** Si riporta il testo dell'art. 53 (*Consistenza degli esercizi*) della L.R. 29/2005:

"1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune competente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale.

2. Nell'ipotesi in cui l'operatore abbia la residenza o la sede legale fuori del territorio regionale, le comunicazioni vanno inoltrate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia cui appartiene il Comune.

3. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli operatori devono comunicare al Comune competente ogni loro cambio di residenza."

**Estratto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):**

Si riporta il testo dell'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) del D.Lgs. 196/2003:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

Si riporta il testo dell'art. 8 (*Esercizio dei diritti*) del D.Lgs. 196/2003:

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
  - a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
  - b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
  - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
  - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
  - e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
  - f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
  - g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
  - h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento."

Si riporta il testo dell'art. 9 (*Modalità di esercizio*) del D.Lgs. 196/2003:

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni."

Si riporta il testo dell'art. 10 (*Riscontro all'interessato*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;  
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro."

Si riporta il testo dell'art. 11 (*Modalità del trattamento e requisiti dei dati*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;  
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;  
c) esatti e, se necessario, aggiornati;  
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;  
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati."

Si riporta il testo dell'art. 13 (*Informativa*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;  
e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;  
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;  
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile."